

Forlì, 05/06/2026

Oggetto: Info 05-26 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole

Gentili Clienti,

con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata **l'Ordinanza dell'Emilia Romagna Num. 72 del 03/06/2026** con la quale, a decorrere **dal 03 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026**, è fatto **DIVIETO DI LAVORO** nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nelle cave nonché nei piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in condizioni di esposizione prolungata al sole, **dalle ore 12.30 alle ore 16.00**, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: **“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”**, inoltre, per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice deve provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa in termini salariali e reputazionali, anche intervenendo a tal fine sul proprio algoritmo laddove il servizio sia organizzato tramite piattaforma digitale e fornire agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio conformemente a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla protezione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome (ad esempio creme solari, liquidi).

Il divieto dello svolgimento di lavoro nei settori sopra citati è riferito a lavoratori sani (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatati al caldo, esposti al sole alle ore 12:00 e **impegnati in un'attività fisica intensa**, limitatamente ai giorni in cui il rischio caldo sia “ALTO”.

Per attività fisica intensa si intendono attività come:

- Lavoro intenso con braccia e tronco; portare materiale pesante
- Lavoro che richiede l'uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso
- Lavorare con martello
- Segare, piallare o scalpellare legno duro
- Falcatura a mano, scavo
- Camminare ad una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h
- Spingere o tirare carri e carriole con carichi pesanti
- Disporre blocchi di cemento
- Salita ripetuta di scale a gradini o a pioli

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) ovvero sanzioni previste per il mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) se il fatto non costituisce più grave reato

Per approfondimenti vi invitiamo a leggere il [testo ufficiale dell'Ordinanza](#) e a consultare gli aggiornamenti delle condizioni climatiche sulla specifica piattaforma al sito [Sole attività fisica alta | Worklimate](#).

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.

Cordiali Saluti,

Relyon srl Società Unipersonale